



Città di Avezzano

(L'Aquila)

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA n. 266

Addi, 22/06/2017
Prot. n. 33077

IL SINDACO

VISTA la nota del Consorzio di Bonifica Ovest prot. n.659 del 14/06/2017 con la quale si rappresenta che le falde acquifere, sia di superficie che profonde, a causa delle inefficaci precipitazioni verificatesi nell'ultimo biennio risultano notevolmente al disotto delle medie stagionali e di quelle rilevate negli ultimi quindici anni;

- Che il Consorzio di Bonifica Ovest dal mese di aprile u.s. ha dovuto attivare l'emungimento dell'acqua dai pozzi in falda al fine di sopperire sia all'abbassamento del livello dell'acqua nella canalizzazione principale sia per soddisfare le zone alte del bacino fucense che, a causa del mancato apporto da torrenti e sorgenti superficiali, hanno risentito immediatamente del problema irriguo;

- Che al momento nel bacino fucense l'unico apporto idrico di rilevante interesse è rappresentato appunto dall'attività di integrazione idrica della canalizzazione svolta dal Consorzio di Bonifica;

- Che il repentino cambiamento delle condizioni climatiche andrà a determinare inevitabilmente lo stato di secca dei canali poiché il quantitativo di acqua potenzialmente integrabile dal Consorzio è di gran lunga inferiore a quello normalmente prelevato dai produttori agricoli;

- Che è opportuno prevenire il repentino abbassamento dei livelli di acqua nella canalizzazione e di preservare al meglio le falde acquifere sotterranee, già in condizioni di minime quote storiche;

TENUTO CONTO che il Consorzio di Bonifica Ovest con la predetta nota n. 659, del 14.06.2017, al fine di prevenire lo stato di emergenza ha invitato i Sindaci dei Comuni con interesse specifico nel territorio fucense a prevedere i fermi totali dell'irrigazione, nell'intero comprensorio fucense, a decorrere dalle ore 8,00 del sabato, con inizio il giorno 17 (diciassette) c.m. fino alle ore 8,00 del lunedì successivo, giorno 19 (diciannove) c.m., e ciò a ripetersi per ogni fine settimana successiva e fino a che le condizioni climatiche non determinino variazioni in merito;

VALUTATA l'urgente necessità di adottare provvedimenti al fine di prevenire lo stato di emergenza, problemi di carattere ambientale, igienico-sanitari e di ordine pubblico determinato dall'impossibilità degli imprenditori agricoli di effettuare una pur minima irrigazione delle colture in atto nelle proprie aziende;

DATO ATTO che la situazione prospettata presenta pure il previsto requisito dell'urgenza, inteso come situazione in cui sussistono fatti straordinari ed eccezionali, per cui occorre provvedere immediatamente, senza alcuno indugio, per la tutela di pubblico interesse;



Città di Avezzano

(L'Aquila)

Ufficio del Sindaco

RILEVATO che l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 al 4° comma prevede che il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e che per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della Forza Pubblica;

TENUTO CONTO che nella fattispecie in esame si è in presenza di una situazione che potrebbe arrecare disordine pubblico a seguito del diffuso malcontento degli agricoltori qualora non venisse adottato un provvedimento urgente a tutela della loro attività agricola, il cui tornaconto può risultare compromesso dalla imperversante carenza idrica;

CONSIDERATO che le Ordinanze in esame possono e devono essere emanate anche per prevenire pericoli, oltre che reprimerli;

RICONOSCIUTA la necessità e l'urgenza di provvedere attraverso l'emanazione di apposita Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente;

VISTO l'art. 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento locale approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

il divieto dell'irrigazione dei terreni agricoli ricadenti nell'ambito del territorio comunale, mediante attingimento dell'acqua da qualsiasi fonte, a decorrere dalle **ore 8:00 di sabato p.v. e fino alle ore 8:00 del lunedì successivo** fino a nuove o diverse disposizioni.

Della mancata ottemperanza a quanto prescritto nel presente atto ne sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del C.P. (in alternativa l'applicazione della sanzione amministrativa di €. 500,00 (cinquecento/00) .

Di demandare alla Polizia Locale e tutte le altre Forze dell'Ordine la competenza a vigilare sull'esecuzione della presente Ordinanza.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale di L'Aquila nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

DISPONE

la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio e la sua trasmissione all'Ufficio Stampa comunale affinché provveda a darne il più ampio ed immediato risalto all'opinione pubblica con qualunque mezzo, non ultimo tramite i mass media, le agenzie pubblicitarie locali il canale web istituzionale e i social network.



IL SINDACO

Dott. *Giovanni Di Ponzio* ROCCIA